

Servizio Territoriale dell'Ogliastra

DETERMINAZIONE N. 4021/2010

DEL 07 DIC 2010

Oggetto: L.R. 14 marzo 1994 n. 12 art. 17 - Sospensione dei diritti di uso civico e mutamento di destinazione area sita in Comune di Villagrande Strisaili e identificata in catasto al Foglio 6 Mappale 1/p - Ditta Seoni Carlo

Il Direttore del Servizio Territoriale dell'Ogliastra

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Argea Sardegna n. 32/2007 del 1 ottobre 2007 con la quale veniva conferito l'incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale dell'Ogliastra al Dott. Agostino Curreli;

VISTA la L.R. 14 marzo 1994 n. 12 recante "Norme in materia di usi civici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 50 del 13 giugno 2006 concernente la definizione di nuove procedure gestionali in materia di usi civici;

VISTO il regolamento comunale per la gestione delle terre civiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24 marzo 1999;

VISTO il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del comune di Villagrande Strisaili adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20 ottobre 2003 e approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 131 del 22 giugno 2004;

Servizio Territoriale dell'Ogliastra

DETERMINAZIONE N. 4021/2010

DEL 07 DIC 2010

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Villagrande Strisaili n. 38 del 9 settembre 2010 avente per oggetto la sospensione degli usi civici in favore della ditta SEONI CARLO su due aree identificate in catasto al Foglio 6 Mappale 1/p per una superficie complessiva di Ha 01.40.00;

VISTA la nota integrativa trasmessa dal comune di Villagrande Strisaili in data 17.11.2010 secondo la quale

1. nell'oggetto della suddetta delibera è stata erroneamente inserita la dicitura "area di proprietà comunale",
2. è stata utilizzata l'espressione "di territorio comunale" anziché di "territorio gravato da uso civico",
3. si è omessa la previsione dell'inoltro della delibera ai competenti uffici dell'ARGEA per i provvedimenti di competenza,
4. è stata erroneamente prevista la possibilità di concessione del diritto di superficie sull'area;

VISTO il verbale di accertamento redatto dal funzionario incaricato Geom. Leandro Stochino in data 12.11.2010 dal quale risulta che, dal punto di vista tecnico, nulla osta al rilascio del provvedimento richiesto;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla sospensione riguarda una superficie modesta rispetto all'estensione complessiva delle terre civiche del comune di Villagrande Strisaili e, pertanto, non limita il diritto all'uso civico da parte della collettività;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento non pregiudica l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione e che risponde a pubblico interesse;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare per anni 15 (quindici) la sospensione dei diritti di uso civico e il mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/994 e successive modifiche e integrazioni in favore in favore del signor **Seoni Carlo** sui terreni di seguito riportati:

N° ordine	Foglio	Mappale	Superficie interessata (Ha)
1	6	1/p	'00.40.00
2	6	1/p	'01.00.00
Totale			'01.40.00

Servizio Territoriale dell'Ogliastra

DETERMINAZIONE N. 4021/2010

DEL 07 DIC 2010

- 2) L'area sarà concessa alla ditta mediante contratto d'affitto di durata non superiore a quella prevista dal presente atto e con esclusione della possibilità di costituzione di qualsiasi diritto reale in capo al concessionario;
- 3) E' fatto obbligo al soggetto concessionario:
 - a) di mantenere efficienti le strutture che hanno motivato la concessione della sospensione dei diritti uso civico per tutta la durata della sospensione stessa;
 - b) di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge in materia;
 - c) di fornire ai funzionari del Servizio Territoriale dell'Ogliastra - Argea Sardegna - all'uopo incaricati tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare tutti i dati eventualmente richiesti;
 - d) di regolamentare, coordinare e controllare l'attività per la quale è stata concessa la presente autorizzazione avendo cura che la stessa rientri nei limiti della sostenibilità ambientale;
 - e) di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni cautelative contenute nei nulla osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza sulla tutela dei beni paesaggistico-ambientale, storici e archeologici;
 - f) di rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al punto e.
- 4) E' fatto obbligo al comune di Villagrande Strisaili, in qualità di soggetto responsabile della gestione dei beni gravati da usi civici, di prevedere compensazioni per il mancato esercizio del diritto d'uso ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/1994 determinando le indennità che dovranno essere destinate ad opere pubbliche di interesse generale;
- 5) Tutti gli interventi e tutte le strutture che saranno realizzate nell'area sopra indicata saranno a carico del concessionario; allo scadere della presente autorizzazione essi faranno parte del demanio civico e, pertanto, entreranno nella disponibilità della collettività di Villagrande Strisaili;
- 6) Il soggetto gestore dovrà prevedere l'attività di recupero ambientale onde consentire che, all'atto della dismissione, i terreni possano essere recuperati per l'uso originario;
- 7) La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale dell'Argea Sardegna, sarà pubblicata nel BURAS, nel sito www.sardegnaagricoltura.it, nell'albo delle pubblicazioni dell'Agenzia Argea Sardegna, nella rete telematica interna e nell'albo pretorio del comune di Villagrande Strisaili;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Servizio Territoriale dell'Ogliastra

DETERMINAZIONE N. 4021/2010

DEL 07 DIC 2010

- 8) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Argea Sardegna da parte di chiunque vi abbia interesse e/o al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti.

Il direttore ad interim del Servizio Territoriale dell'Ogliastra

Dott. Agostino Curreli